

CONTRATTO di INVESTIMENTO e PATTO PARASOCIALE

tra

Claudio Cubito, codice fiscale CBTCLD67H03L219J, nato a Torino, il 3/06/1967, residente a Legnano (MI), via Ventinove Maggio 13 ("CC")

Domingo Sarmiento Lupo, codice fiscale SRMDNG86C19Z614W, nato a Maracay, Venezuela, il 19/03/1986, residente a Milano, Via Esiodo 1 ("DSL")

(collettivamente, i **Soci Fondatori**)

e

Nader Sabbagghian, codice fiscale SBBNDR69P19Z224K, nato a Theran (Iran), il 19/09/1969, residente a Londra, Worfield Strees SW 14KB 33, Gran Bretagna ("NS");

Anna Maria Siccardi, codice fiscale SCCNMR68L56L219W, nata a Torino, il 16/07/1968, residente a Torino, 10126, Corso Massimo d'Azeglio 60 ("AMS");

Antonino Pisana, codice fiscale PSNNNN58B14F205L, nato a Milano, il 14/02/1958, residente a Lodi, 26900, Via Marzagalli 43 ("AP");

Omnitrix S.r.l.; con sede legale in Torino, 10141, Corso Trapani 193, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Torino 10590610019 rappresentata dal dr. Roberto Franceschini ("OMN");

Digital Magics S.p.A., con sede legale in Via Bernardo Quaranta n. 40, 20139, Milano, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Milano 04066730963, iscritta alla sezione speciale riservata agli incubatori certificati di *Startup* innovative ai sensi della legge 221/2012, quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rappresentata dal dr. Alberto Fioravanti ("DM")

(collettivamente, gli **Investitori Attuali**, e unitamente a CC, i **Soci Attuali**)

-da una parte-

e

Simon Fiduciaria S.p.A., con sede legale in via del Carmine, n. 10, Torino, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Torino n.04605970013, non in proprio ma nella sua qualità di Società esercente attività fiduciaria ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art 106 T.U.B. (Sezione separata delle società Fiduciarie) con il n. 22, rappresentata da Pierluigi Franzò, munito degli occorrenti poteri in forza di Procura a rogito dottor Ettore Morone, notaio in Torino, in data 30 giugno 2016 repertorio n. 117.812/20.724, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino in data 4 luglio 2016 al n. 11506 Serie IT depositata presso il Registro delle Imprese di Torino ed iscritta in data 19 luglio 2016 ("**Fiduciaria**")

e

Lodovico Rosnati, codice fiscale RSNLVC59R31F205V, nato a Milano, il 31/10/1959, residente a Milano, 20145, Largo Quinto Alpini 9 ("LR")

e

Banca Sella Holding S.p.A., una società di diritto italiano, con sede in Piazza Gaudenzio Sella, n. 1 - 13900 Biella, capitale sociale pari ad Euro 107.113.603,00, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi

Bancari, iscritta al registro delle imprese di Biella con numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01709430027, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente accordo dalla dr.ssa Grazia Borri in virtù della procura speciale dell'11 maggio 2017 ("BSH");

(la **Fiduciaria**, **LR** e **BSH** congiuntamente, i **Nuovi Investitori**)

-dall'altra parte-

(di seguito, i **Soci Fondatori**, gli **Investitori Attuali**, e i **Nuovi Investitori**, singolarmente, la **Parte**, e, quando insieme richiamati, le **Parti**)

nonché

Growish S.r.l., con sede legale in Milano, Via Quaranta Bernardo n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA 07645850962, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dr. Claudio Cubito (di seguito, **Growish** o la **Società**).

Premesso che:

- a) La Fiduciaria sottoscrive il presente contratto in virtù delle istruzioni congiunte e irrevocabili ad essa rilasciate da parte dei propri mandanti:
- a) **Massimo Basile** codice fiscale BSLMSM71L22H501D, nato a Roma, il 22/07/1971, residente a Roma, 00189, Via Di Grottarossa N.55 pl.S1, sc.U pi.2, in.10B;
 - b) **Emanuele Bosio** codice fiscale BSOMLN47E17L219X, nato a Torino, il 17/05/1947, residente a Torino, 10153, L.Po Antonelli 65 Scala A;
 - c) **Matteo Bottini** codice fiscale BTTMTT84H10H501K, nato a Roma, il 10/06/1984, residente in Avenue Arnold Delvaux 45, 1180 Bruxelles, Belgio;
 - d) **Matteo Canelli** codice fiscale CNLMTT77T09L219I, nato a Torino, il 09/12/1977, residente a Torino, 10128, Via Alfonso Lamarmora 61 sc.A;
 - e) **Dario Casalini** codice fiscale CSLDRA75T20L219L, nato a Torino, il 20/12/1975, residente a Torino, 10138, Via Avigliana 45;
 - f) **Roberto Faggiano** codice fiscale FGGRRT57E15L219D, nato a Torino, il 15/05/1957, residente a San Mauro Torinese (TO), 10099, Via San Benedetto 2;
 - g) **Moschini S.p.A.**, con sede legale in Via Vincenzo Vela, 35 – 10128 Torino P.IVA 08520140016;
 - h) **Luigi Pellegrino** codice fiscale PLLLGU67D15L219P, nato a Torino, il 15/04/1967, residente a Baldissero Torinese (TO), 10020, Strada Bellavista 14;
 - i) **Giorgio Possio** codice fiscale PSSGRG56D24L219Y, nato a Torino, il 24/04/1956, residente a Torino, 10131, Strada S.Vincenzo 40 int 15 int C;
 - j) **Giancarlo Rocchietti** codice fiscale RCCGCR55E14L219O, nato a Torino, il 14/05/1955, residente a Torino, 10133, Strada S.Vito Revigliasco 42 Int.3;
 - k) **Roberto Rosso** codice fiscale RSSRRT60D13L219U, nato a Torino, il 13/04/1960, residente a Pino Torinese (TO), 10025, Via San Felice 18 int.1;
 - l) **Paolo Sacco** codice fiscale SCCPLA70E09B791I, nato a Carmagnola (TO), il 09/05/1970, residente a Torino, 10141, Corso Monte Cucco 156 Scala B;
 - m) **Luca Santaniello** codice fiscale SNTLCU81M15C111A, nato a Castelfranco Veneto (TV), il 15/08/1981, residente a Torino;
 - n) **Anna Maria Siccardi** codice fiscale SCCNMR68L56L219W, nata a Torino, il 16/07/1968, residente a Torino, 10126, Corso Massimo d'Azeglio 60;
- (di seguito, i **Soci CDI**)
- b) I **Soci CDI** sono soggetti componenti dell'Associazione Club degli Investitori, di cui fanno parte imprenditori, *manager* e professionisti piemontesi intenzionati a investire in imprese,

- anche di recente costituzione, aventi consistente contenuto innovativo ed elevato potenziale di crescita;
- c) Growish è una PMI innovativa, attiva nel settore della progettazione, costruzione e gestione di piattaforme digitali, che opera mediante una piattaforma tecnologica di propria titolarità ed offre un servizio di raccolta fondi sul web, tramite il metodo della “colletta” online, sia “Business-to-Business” che “Business-to-Consumer”;
- d) alla data del presente accordo, Growish ha un capitale sociale pari ad Euro 17.401,00 (diciassettemilaquattrocentouno/00 - “**Capitale Sociale**”), suddiviso in quote detenute nelle seguenti percentuali:
- i. DM detiene una quota pari ad Euro 8.690,00 (ottomilaseicentonovanta/00), rappresentante il 49,94 % (quarantanove/94 percento) del Capitale Sociale;
 - ii. CC detiene una quota pari ad Euro 3.984,00 (tremilanovecentoottantaquattro/00), rappresentante il 22,90 % (ventidue/90 percento) del Capitale Sociale;
 - iii. NS detiene una quota pari ad Euro 1.772,62 (millesettecentosettantadue/62), rappresentante il 10,19 % (dieci/19 percento) del Capitale Sociale;
 - iv. AMS detiene una quota pari ad Euro 1.772,62 (millesettecentosettantadue/62), rappresentante il 10,19 % (dieci/19 percento) del Capitale Sociale;
 - v. AP detiene una quota pari ad Euro 590,88 (cinquecentonovanta/88), rappresentante il 3,40 % (tre/40 percento) del Capitale Sociale;
 - vi. OMN detiene una quota pari ad Euro 590,88 (cinquecentonovanta/88), rappresentante il 3,40 % (tre/40 percento) del Capitale Sociale;
- e) alla data del presente contratto, DSL non detiene alcuna quota del Capitale Sociale, ma viene comunque considerato dalle Parti come Socio Fondatore della Società, in quanto, in data 30 marzo 2017, ha esercitato i diritti di sottoscrizione del Capitale Sociale pari a nominali Euro 200,00 (duecento/00), al prezzo di Euro 200,00 (duecento/00), conformemente ad un piano di *stock-option* a lui riconosciuto dalla Società e da realizzare in occasione di futuri aumenti di capitale entro marzo 2017, come da delibera dell’assemblea dei soci della Società del 14 dicembre 2016;
- f) inoltre, in ragione della realizzazione del *round* di finanziamento della Società di cui al presente contratto, i Soci Fondatori hanno acquisito il diritto di sottoscrivere una quota del Capitale Sociale e, in particolare, CC una quota pari a nominali Euro 352,02 (trecentocinquantadue/02) al prezzo di Euro 352,02 (trecentocinquantadue/02) e DSL pari a nominali Euro 528,03 (cinquecentoventotto/02) al prezzo di Euro 528,03 (cinquecentoventotto/02);
- g) ai fini della partecipazione all’AUCAP (come di seguito definito), alcuni Soci Attuali hanno eseguito versamenti in conto futuro aumento capitale per i seguenti importi (“**Versamenti**”):
- i. CC ha versato una somma pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00);
 - ii. NS ha versato una somma pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
 - iii. AMS ha versato una somma pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
 - iv. AP ha versato una somma pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - v. OMN ha versato una somma pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- (“**Soci Investitori**”)
- h) i Soci CDI (attraverso la Fiduciaria), LR e BHS hanno manifestato l’intenzione di investire in Growish, impegnandosi a partecipare nel capitale della Società con un conferimento in denaro, secondo le modalità stabilite dal presente contratto;
- i) i Soci Investitori hanno altresì manifestato l’intenzione di ulteriormente investire in Growish secondo le modalità stabilite dal presente contratto;
- j) la Società è iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle *pmi* innovative ed è interesse di tutte le Parti che la Società, nei limiti consentiti dalla legge e sempre che ricorrano i presupposti previsti dalle specifiche disposizioni normative applicabili, mantenga tale iscrizione;

- k) le Parti, con il presente contratto (di seguito, il **Contratto**), intendono pertanto disciplinare i reciproci rapporti in ordine all'investimento degli Investitori nella Società, nonché regolare i rispettivi interessi assumendo reciproci diritti e obblighi con riguardo alle vicende delle rispettive partecipazioni nella Società.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

ART.1. PREMESSE E ALLEGATI - DEFINIZIONI

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del Contratto; ogni riferimento al Contratto dovrà essere inteso come esteso anche agli allegati.

2. In aggiunta ai termini definiti nell'epigrafe, nelle premesse, negli allegati ed in altre clausole del Contratto, il significato delle seguenti espressioni viene definito come segue:

"Bilancio": indica il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, con la relazione sulla gestione, e le eventuali relazioni dell'organo di controllo e del revisore contabile.

"Budget": si fa riferimento al bilancio preventivo di natura gestionale della Società.

"Business Plan": indica il piano aziendale relativo agli esercizi sociali 2016-2020 predisposto dalla Società e condiviso con gli Investitori (**Allegato A**).

"Closing": indica la sottoscrizione dell'AUCAP da parte degli Investitori;

"Data del Closing": indica la data di sottoscrizione dell'AUCAP da parte degli Investitori.

"Esercizio Sociale": indica l'esercizio sociale della Società che si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

"Libri Sociali": indica tutti i libri sociali, nonché i libri contabili e i registri (ivi compresi quelli previsti dalle norme fiscali) che devono essere tenuti, secondo le norme applicabili alla Società, ivi comprese le norme di cui agli artt. 2214 e 2478 c.c. (ovvero dell'art. 2421 c.c., se del caso) e del D.P.R. n. 600/73.

"Periodo Interinale": è il periodo decorrente tra sottoscrizione del Contratto e la Data del Closing.

"Principi Contabili": indica i principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e integrati, ove necessario, con gli *International Accounting Standards (IAS)*.

"Trasferimento": indica e comprende qualsiasi atto che abbia per effetto diretto od indiretto l'alienazione di un bene a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*), ovvero lo scambio di un bene per un altro bene, in via definitiva o temporanea (se del caso, altresì come effetto di operazioni di fusione, scissione, conferimento, ecc.), anche mediante la costituzione sul bene stesso di diritti o garanzie di natura sia reale che obbligatoria (quali, a titolo esemplificativo l'usufrutto o il pegno), con esclusione dell'intestazione di partecipazioni sociali a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la re-intestazione da parte di società fiduciarie in capo al proprio fiduciante ed il Trasferimento da società fiduciaria ad altra società fiduciaria per conto dello stesso fiduciante o degli stessi fiducianti.

PARTE I - L'INVESTIMENTO

ART.2 - GESTIONE INTERINALE

1. I Soci Attuali si obbligano, per tutta la durata del Periodo Interinale, a gestire la Società con diligenza professionale e nei limiti della ordinaria gestione, ossia compiendo atti che per loro natura, per i loro scopi o per la loro durata, non eccedano i limiti della normale attività della Società e che comunque non siano suscettibili di dar luogo a rilevanti mutamenti della situazione economica, patrimoniale, finanziaria ed operativa della Società, e comunque in conformità alle

Dichiarazioni e Garanzie di cui al successivo art. 4, fatto salvo quanto sia stato espressamente autorizzato per iscritto dai Nuovi Investitori e fermo restando che si intendono autorizzati in via preventiva gli atti (quali assunzioni di dipendenti, sottoscrizioni di accordi commerciali, investimenti) attuativi del Business Plan.

2. Qualora si presentasse la necessità o l'opportunità di compiere operazioni estranee alla normale attività della Società, in funzione di realizzare il progetto di sviluppo della Società come descritto nel Business Plan, i Soci Attuali ne informeranno preventivamente i Nuovi Investitori.

ART.3 - AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AGLI INVESTITORI

1. I Soci Attuali si impegnano a deliberare all'unanimità, in qualità di soci della Società, entro il termine essenziale del 15 maggio 2017, un aumento del capitale della Società, scindibile, suddiviso in 3 (tre) *tranches*, secondo i seguenti termini e condizioni:

1.1 una prima *tranche* riservata a DSL, ai fini dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione delle quote del Capitale Sociale di cui alla premessa e), da sottoscrivere in denaro e con versamento contestuale ed integrale del prezzo, in virtù del quale il Capitale Sociale risulterà pari ad Euro 17.601,00 (diciassettemilaseicentouno/00), e conseguente divisione nelle quote di cui in **Allegato B**;

1.2 sulla base del Capitale Sociale di cui al precedente articolo 1.1, una seconda *tranche* di aumento di capitale riservato a CC e DSL ai fini dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione delle quote del Capitale Sociale di cui alla premessa f), da sottoscrivere in denaro e con versamento contestuale e integrale dei rispettivi prezzi, in virtù del quale il Capitale Sociale risulterà pari ad Euro 18.481,05 (diciottomilaquattrocentotantuno/05), e conseguente divisione nelle quote di cui in **Allegato B**;

1.3 sulla base del Capitale Sociale di cui al precedente articolo 1.2, una terza *tranche* di aumento di capitale da sottoscrivere in denaro, per un importo di Euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00), da imputarsi per Euro 3.696,22 (tremlaseicentonovantasei/22) a capitale nominale e per il residuo a sovrapprezzo, riservato ai Nuovi Investitori e ai Soci Investitori (collettivamente "Investitori"), che si impegnano a sottoscriverlo interamente entro 15 (quindici) giorni dalla delibera (l'AUCAP). In particolare, in ragione della diversa valorizzazione dei Versamenti e delle quote, le Parti concordano che l'AUCAP verrà sottoscritto dai Nuovi Investitori e dai Soci Investitori, a fronte del pagamento di sovrapprezzi determinati secondo termini diversi, come indicato nell'**Allegato B**.

2. Conseguentemente, l'AUCAP verrà sottoscritto dagli Investitori (ivi inclusi i Versamenti), secondo le seguenti quote:

- a. CC sottoscriverà una quota di complessivi Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) di cui nominali pari ad Euro 450,48 (quattrocentocinquanta/48) e sovrapprezzo pari ad Euro 44.549,52 (quarantaquattromilacinquecentoquarantanove/52);
- b. NS sottoscriverà una quota di complessivi Euro 15.000,00 (quindicimila/00) di cui nominali pari Euro 138,61 (centotrentotto/61) e sovrapprezzo pari ad Euro 14.861,39 (quattordicimilaottocentosessantuno/39);
- c. AMS sottoscriverà: una quota di complessivi Euro 40.000,00 (quarantamila/00) di cui nominali pari ad Euro 404,27 (quattrocentoquattro/27) e sovrapprezzo pari ad Euro 39.595,73 (trentanovemilacinquecentonovantacinque/73);
- d. AP sottoscriverà una quota di complessivi Euro 20.000,00 (ventimila/00) di cui nominali pari ad Euro 196,36 (centonovantasei/36) e sovrapprezzo pari ad Euro 19.803,64 (diciannovemilaottocentotré/64);
- e. OMN sottoscriverà una quota di complessivi di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) di cui nominali pari ad Euro 150,16 (centocinquanta/16) e sovrapprezzo pari ad Euro 14.849,84 (quattordicimilaottocentoquarantanove/84);
- f. la Fiduciaria, per conto dei Soci CDI, sottoscriverà una quota di complessivi Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) di cui nominali pari ad Euro 1.617,09



- (milleseicentodiciassette/09) e sovrapprezzo pari ad Euro 173.382,91 (centosettantatremilatrecentottantadue/91);
- g. LR sottoscriverà una quota di complessivi Euro 30.000,00 (trentamila/00) di cui nominali pari ad Euro 277,21 (duecentosettantasette/21) e sovrapprezzo pari ad Euro 29.722,78 (ventinovemilasettecentoventidue/78);
- h. BSH sottoscriverà una quota di complessivi Euro 50.000 (cinquantamila/00) di cui nominali pari ad Euro 462,03 (quattrocentosessantadue/03) e sovrapprezzo pari ad Euro 49.537,97 (quarantanovemilacinquecentotrentasette/97).
3. All'esito della sottoscrizione dell'AUCAP, il Capitale Sociale sarà pari ad Euro 22.177,27 (ventiduemilacentosettantasette/27) e le quote della Società risulteranno possedute come segue:
- (i) DM deterrà una quota pari ad Euro 8.690,00 (ottomilaseicentonovanta/00) rappresentante il 39,18 % (trentanove/18 percento) del Capitale Sociale;
 - (ii) CC deterrà una quota pari ad Euro 4.786,50 (quattromilasettecentottantasei/50) rappresentante il 21,58 % (ventuno/58 percento) del Capitale Sociale;
 - (iii) NS deterrà una quota pari ad Euro 1.911,23 (millenovecentoundici/23) rappresentante il 8,62 % (otto/62 percento) del Capitale Sociale;
 - (iv) AMS deterrà direttamente una quota pari ad Euro 2.176,89 (duemilacentosettantasei/89) rappresentante il 9,82 % (nove/82 percento) del Capitale Sociale;
 - (v) AP deterrà una quota pari ad Euro 787,24 (settecentottantasette/24) rappresentante il 3,55 % (tre/55 percento) del Capitale Sociale;
 - (vi) OMN deterrà una quota pari ad Euro 741,04 (settecentoquarantuno/04) rappresentante il 3,34 % (tre/34 percento) del Capitale Sociale;
 - (vii) DSL deterrà una quota pari ad Euro 728,03 (settecentoventotto/03) rappresentante il 3,28 % (tre/28 percento) del Capitale Sociale;
 - (viii) la Fiduciaria, per conto dei Soci CDI, deterrà una quota pari ad Euro 1.617,09 (milleseicentodiciassette/09) rappresentante il 7,29% (sette/29 percento) del Capitale Sociale;
 - (ix) LR deterrà una quota pari ad Euro 277,21 (duecentosettantasette/21) rappresentante il 1,25% (uno/25 per cento) del Capitale Sociale;
 - (x) BSH deterrà una quota pari ad Euro 462,03 (quattrocentosessantadue/03) rappresentante il 2,08% (due/08 per cento) del Capitale Sociale.

4. Contestualmente alla delibera dell'AUCAP, i Soci Attuali si obbligano a far approvare dall'assemblea della Società le modifiche allo statuto sociale della Società, come previste dal documento *sub Allegato C*.

5. I Soci Attuali si impegnano (anche ai sensi dell'art. 1381 c.c.) a far sì che l'organo amministrativo della Società provveda tempestivamente al deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestato di avvenuta esecuzione dell'AUCAP.

ART.4 - DICHIARAZIONI E GARANZIE

1. La Società e i Soci Attuali, rilasciano nei confronti dei Nuovi Investitori le seguenti dichiarazioni e garanzie (le **Dichiarazioni e Garanzie**) riferite, salvo diversa indicazione, all'AUCAP, confermando che:

- (i) fermo restando quanto previsto dagli articoli 1.1. e 1.2, i Soci Attuali hanno, e avranno al momento dell'AUCAP, la piena titolarità e disponibilità del 100% del capitale sociale della Società;

- (ii) le quote della Società nella titolarità dei Soci Attuali saranno libere da pesi, vincoli, gravami e diritti di terzi al momento dell'AUCAP;
- (iii) la contabilità della Società è stata e sarà tenuta nel rispetto delle norme di legge e dei principi contabili;
- (iv) il patrimonio netto della Società è pari al 31 dicembre 2016 ad Euro 26.593,00 (ventiseimilacinquecentonovantatre/00);
- (v) non sono state minacciate azioni di qualsiasi natura da parte di terzi, né provvedimenti da parte di autorità amministrative, fiscali e giudiziarie, in relazione alla Società;
- (vi) la Società dispone di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, abilitazioni, certificazioni e nulla osta necessari per lo svolgimento della propria attività così come presentato all'Investitore;
- (vii) il bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 rappresenta il quadro fedele, veritiero e corretto, esposto con chiarezza e precisione, delle condizioni patrimoniali e finanziarie della Società e dei risultati della sua attività alla data di riferimento; è stato redatto in conformità alle norme di legge, interpretate e integrate sulla scorta dei principi contabili statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ad eccezione di quanto espressamente specificato nella Nota Integrativa, con criteri di continuità rispetto al passato; non contiene alcuna esposizione infedele di fatti, né omette di esporre alcun fatto rilevante tale da far sì che quanto ivi esposto non sia fuorviante, e sarà approvato senza modifiche dall'assemblea della Società;
- (viii) fermo quanto indicato nel precedente punto (vii) non sussiste a carico della Società alcun onere passivo, sopravvenienza passiva, insussistenza integrale o parziale di beni dell'attivo o altra passività di qualsivoglia natura, attuale o potenziale, che non sono stati riflessi nel relativo bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (indipendentemente dalla circostanza se esse richiedessero o meno l'appostazione a bilancio di un fondo o di un accantonamento);
- (ix) la Società ha regolarmente adempiuto a tutte le prescrizioni richieste dalle disposizioni di legge di volta in volta vigenti in materia fiscale o doganale. Tutte le imposte o tasse, dirette o indirette, liquide ed esigibili comunque dovute dalla Società, ivi comprese quelle dovute quale sostituto di imposta, sono state regolarmente versate nei relativi termini di scadenza e nella misura dovuta; con riferimento a quelle per le quali il relativo obbligo di pagamento non è ancora scaduto sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura del relativo onere. Tutte le denunce e dichiarazioni sono state presentate nei termini e nei modi prescritti dalle leggi rispettivamente applicabili;
- (x) la Società ha e avrà la piena, legittima ed esclusiva proprietà e/o disponibilità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale (ivi inclusi i *domain names*) idonei a consentire a Growish s.r.l. di esercitare regolarmente la propria attività, così come presentata ai Nuovi Investitori;
- (xi) tutti i lavoratori subordinati alle dipendenze della Società sono debitamente iscritti nei libro unico del lavoro della Società in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia; tutti i lavoratori subordinati alle dipendenze della Società sono correttamente inquadrati in relazione alle mansioni svolte e sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni (anche di lavoro straordinario) eseguite nel corso del rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto; sono stati accantonati fondi a copertura degli oneri per importi o diritti maturati ma non ancora esigibili od esatti; rispetto alle retribuzioni corrisposte ai



dipendenti della Società, sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge; non vi sono soggetti, diversi da coloro che sono stati inquadrati come lavoratori subordinati dalla Società, che abbiano titolo per essere riconosciuti quali lavoratori subordinati, né vi sono lavoratori subordinati a tempo determinato che abbiano titolo per essere riconosciuti quali lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

- (xii) tutte le informazioni ed i dati contenuti o riferiti nelle dichiarazioni di cui sopra sono veritieri, completi e corretti sotto ogni profilo. Rispetto alle informazioni ed i dati contenuti nel presente Contratto o nei suoi allegati, nulla di significativo che possa essere rilevante per un potenziale investitore rispetto ad essi o comunque all'attività esercitata dalla Società, nonché alla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria è stato omesso o comunque sottaciuto ai Nuovi Investitori.

2. La Società ed i Soci Attuali danno atto che i Nuovi Investitori hanno fatto espresso affidamento sulle Dichiarazioni e Garanzie, anche relativamente alla consistenza del patrimonio netto della Società (come risulta dall'**Allegato D**, che dovrà essere costantemente aggiornato e comunicato con cadenza trimestrale ai Nuovi Investitori) e che la loro accuratezza e veridicità costituisce il presupposto del loro consenso alla stipulazione del presente Contratto.

3. La Società ed i Soci Attuali si impegnano a comunicare immediatamente per iscritto ai Nuovi Investitori qualunque circostanza di cui venissero a conoscenza tale da rendere anche una soltanto delle Dichiarazioni e Garanzie in qualche modo non veritiera, non accurata, non corretta o non aggiornata.

4. I diritti e rimedi dei Nuovi Investitori in relazione alle Dichiarazioni e Garanzie non saranno pregiudicati né limitati da eventuali *due diligence* e/o indagini condotte in relazione alla attività svolta dalla Società, o comunque dall'essere i Nuovi Investitori in possesso di qualsivoglia informazione ad essa relativa.

5. In caso di inesattezza e difformità delle Dichiarazioni e Garanzie, i Nuovi Investitori, avranno diritto di ottenere che i Soci Attuali, anche in via solidale tra loro, pongano rimedio alle eventuali passività – solo se nel complesso eccedenti Euro 10.000,00 (diecimila/00 - "**Franchigia**") restando inteso che, qualora quest'ultimo limite sia superato, la responsabilità dei Soci Attuali non si applicherà per la parte coperta dalla Franchigia - connesse a tali inesattezze e difformità mediante opportuni versamenti a fondo perduto nella Società ("**Passività**").

6. Non sarà suscettibile di indennizzo alcuna Passività di valore inferiore o pari a Euro 1.000,00 (mille/00 - "**De Minimis**"), fermo restando che più passività conseguenti al medesimo evento oppure a eventi connessi o della medesima natura andranno sommate tra di loro e considerate unitariamente come un'unica Passività ai fini del raggiungimento del De Minimis, e che le Passività che superano il De Minimis andranno sommate tra di loro e considerate come un'unica Passività ai fini della Franchigia.

7. Qualora una Passività sia superiore all'investimento operato con l'AUCAP dai Nuovi Investitori, i Soci CDI e BSH avranno il diritto di risolvere con effetto immediato il presente Contratto, con conseguente obbligo – e corrispondente diritto - di cessione delle quote del Capitale Sociale della Società dagli stessi detenute a favore dei Soci Attuali, *pro quota* tra gli stessi, a fronte del pagamento di un prezzo a favore di ciascun Socio CDI e BSH pari al 100 % (cento per cento) dell'investimento da ciascuno effettuato con l'AUCAP, maggiorato di un interesse composto annuale al tasso del 10% (dieci per cento). Tale diritto può essere esercitato dai Soci CDI disgiuntamente, tramite la Fiduciaria, e da BSH mediante comunicazione scritta da inviare ai sensi del successivo articolo 15 ai Soci Attuali e all'organo amministrativo della Società entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scoperta della Passività, che abbia portato la somma complessiva oltre la soglia di cui sopra (i.e. oltre il valore dell'AUCAP), e nei successivi 60 (sessanta) giorni le parti



dovranno procedere alla cessione delle quote dei Soci CDI e di BSH, con pagamento del prezzo come sopra stabilito.

8. Resta inteso che qualsiasi ammontare eventualmente dovuto da parte dei Soci Attuali a titolo di indennizzo in adempimento dei precedenti paragrafi 5, 6 e 7 sarà ridotto in misura pari al valore: (a) degli importi risarciti alla Società in forza di polizze assicurative; (b) degli eventuali importi pagati alla Società da parte di terzi, in relazione all'evento da cui ha origine l'indennizzo; (c) di qualsiasi plusvalenza riferibile al periodo antecedente l'AUCAP ma verificatasi successivamente allo stesso.

ART.5 - IMPEGNO DI NON CONCORRENZA

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c., i Soci Fondatori, in via disgiuntiva e non solidale tra loro, per un periodo di cinque anni dalla Data del Closing, si impegnano a non detenere alcuna partecipazione in società, enti o imprese concorrenti con la Società, ovvero sia con soggetti operanti nel settore della raccolta di fondi sul web tramite il metodo della "colletta" online, e a non esercitare, direttamente o indirettamente, in conto proprio o per conto di terzi, alcuna attività in concorrenza con l'attività della Società. Nel caso di violazione del presente impegno di non concorrenza la parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere ai Nuovi Investitori, a titolo di risarcimento del danno, un importo pari a quanto versato a titolo di conferimenti e/o finanziamenti effettuati dai Nuovi Investitori, maggiorati del 75 % (settantacinque percento) complessivo, in misura proporzionale - quanto a ciascun Socio Fondatore - rispetto alla percentuale di Capitale Sociale da ciascuno degli stessi detenuta prima dell'AUCAP. Per maggior chiarezza, a seguito del versamento della seconda *tranche* di aumento di capitale di cui all'articolo 3.1.2 che precede, CC deterrà il 23,46 % (ventitre/46 percento) e DSL il 3,94 % (tre/94 percento) del Capitale Sociale (**Allegato B**) e la conseguente e rispettiva quota proporzionale della partecipazione nel Capitale Sociale complessivamente detenuta dai Soci Fondatori (i.e. 23,46 + 3,94) sarà quindi pari all'85,4 % (ottantaquattro/5 percento) per CC e al 14,6 % (quattordici/6 percento) per DSL. Pertanto, in caso di violazione dell'impegno di non concorrenza di cui al presente articolo 5, CC sarà tenuto a versare unicamente un importo pari all'85,4 % (ottantaquattro/5 percento) dei menzionati conferimenti e finanziamenti (maggiorati del 75%) e DSL il restante 14,6 % (quattordici/6 percento).

2. Gli Investitori sono a conoscenza ed accettano che il Socio Fondatore CC ha - dal 2011 - un'attività di consulenza e formazione in ambiti non concorrenziali rispetto alle attività della Società, a cui dedica alcuni giorni mensili e che non pregiudica il suo buon impegno nella Società.

PARTE II – PATTUZIONI PARASOCIALI

ART.6 - INFORMAZIONI AI NUOVI INVESTITORI

1. Le Parti si impegnano a fare in modo che la Società tenga una contabilità regolare e completa, tale da consentire in ogni momento l'accertamento della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e dei risultati economici della gestione. I Bilanci di fine esercizio dovranno essere redatti secondo i Principi Contabili. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà approvare il budget annuale e trasmetterlo ai soci della Società.

2. Finché i Nuovi Investitori saranno soci della Società, quest'ultima trasmetterà ai Nuovi Investitori - per quanto riguarda i Soci CDI alla Fiduciaria - o al soggetto che sarà da questi indicato - fermo restando l'impegno dei Nuovi Investitori affinché tali soggetti mantengano la più stretta confidenzialità sul contenuto delle informazioni della Società ed utilizzino tali informazioni unicamente per finalità conformi al presente articolo 6 - trimestralmente, entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre, un report trimestrale economico-finanziario sull'andamento del budget e sulla prevedibile evoluzione operativa della Società. Decorsi 30 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento senza che la Società abbia trasmesso il report alla Fiduciaria, i Soci CDI tramite l'Associazione Club degli Investitori avranno diritto di chiedere il pagamento di una penale di Euro



500,00, da effettuarsi a beneficio dell'Associazione Club degli Investitori, essendo espressamente escluso il risarcimento del danno maggiore. Decorso 50 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento senza che la Società abbia trasmesso il report alla Fiduciaria, la Fiduciaria, potrà inviare, a spese della Società, in orario lavorativo e con un preavviso di 3 giorni, un esperto di propria fiducia e/o propri dipendenti, affinché verifichino l'andamento economico-finanziario della Società in relazione al budget.

3. Inoltre, finché i Nuovi Investitori saranno soci della Società, la Società trasmetterà mensilmente ai Nuovi Investitori, in via informale, i dati di fatturato, la situazione di cassa e la posizione finanziaria netta.

ART.7 - DECISIONI DEI SOCI

1. I Soci Attuali si impegnano affinché ogni decisione relativa alle materie di seguito elencate (le **Materie Riservate**), ferme restando le necessarie maggioranze statutarie, sia assunta esclusivamente dall'assemblea dei soci della Società:

- a) acquisto, anche tramite locazione finanziaria, vendita o permuta di immobili;
- b) acquisizione, sottoscrizione o dismissione di partecipazioni in altre società;
- c) acquisizione o assunzione in affitto di aziende o rami di azienda, cessione o concessione in affitto a terzi di aziende o di rami di aziende;
- d) acquisizione o alienazione, a qualunque titolo, di brevetti, marchi e know-how o altri diritti di proprietà intellettuale;
- e) determinazione, in ogni caso, dei compensi spettanti, a qualsivoglia titolo, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati;
- f) determinazione dell'ammontare annuo massimo dei rimborsi per spese dirette sostenute dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, se eccedente Euro 10.000,00 annui, fermo restando che potranno essere rimborsate solo le spese documentate;
- g) qualsivoglia modificazione dello statuto;
- h) scioglimento della Società e nomina dei liquidatori;
- i) distribuzione di dividendi o riserve, rimborsi di capitale o distribuzioni di qualunque altro genere;
- j) approvazione o modifiche di piani di *stock option* o ogni forma di assegnazione o attribuzione di quote o di opzioni sulle stesse a dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società;
- k) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;
- l) fusioni e scissioni;
- m) aperture linee di credito per importi complessivamente superiori a Euro 150.000,00;
- n) rilascio da parte della Società di garanzie di qualsivoglia genere per obbligazioni di terzi superiori a Euro 150.000.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea relative alle materie di cui alle lettere (a), (b), (c), (d), (g), (h), (l), dovranno essere approvate con il voto favorevole della Fiduciaria, restando inteso che BSH avrà un diritto di gradimento sull'ingresso di nuovi soci nel capitale sociale della Società, che dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà essere irragionevolmente rifiutato. Tale diritto varrà solo per partecipazioni superiori al 10% del capitale sociale.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea relative alle materie di cui alla lettera (j) dovranno essere approvate con il voto della maggioranza degli Investitori.



ART.8 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società sarà gestita da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.
2. In particolare, le Parti concordano che i Soci CDI, per il tramite della Fiduciaria, potranno richiedere la partecipazione al consiglio di amministrazione di un membro dagli stessi designati. Qualora i Soci CDI esercitino tale diritto, il consiglio di amministrazione sarà composto da 5 membri come segue: CC avrà diritto di designare un membro del consiglio di amministrazione; DM avrà diritto di designare un membro del consiglio di amministrazione; NS, AMS, AP; e OMN congiuntamente avranno diritto di designare un membro del consiglio di amministrazione; la Fiduciaria avrà diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione e l'ultimo membro sarà eletto dall'assemblea dei soci secondo le maggioranze previste per legge. BSH avrà diritto di nominare un osservatore che avrà facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione della Società.
3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, dell'amministratore designato da ciascuno dei soggetti indicati al precedente articolo 8.2, il soggetto originariamente designante avrà diritto di designare il sostituto.
4. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, e non sono pertanto delegabili, oltre a quelle previste dalla legge, le deliberazioni inerenti alle seguenti materie:
 - a) l'approvazione dei piani di investimento annuali e pluriennali e il *budget* annuale di esercizio, ivi compreso il piano industriale e i relativi aggiornamenti;
 - b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - c) la nomina dell'eventuale direttore generale;
 - d) rilascio da parte della Società di garanzie di qualsivoglia genere per obbligazioni di terzi fino ad Euro 150.000,00;
 - e) assunzione di linee di credito, affidamenti o altri finanziamenti bancari di importo capitale superiore a Euro 100.000,00;
 - f) conferimento, modificazioni e revoca delle eventuali deleghe di gestione ai dirigenti;
 - g) la determinazione dei compensi e degli stipendi di *manager* e dirigenti della Società [*];
 - h) stipula di contratti di consulenza per un importo superiore ad Euro 40.000,00;
 - i) operazioni con parti correlate;
 - j) stipula o modifica di contratti di licenza ovvero qualsiasi altro contratto avente ad oggetto diritti di proprietà industriale.
5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative alle materie di cui alle lettere (a), (c), (d), (e), (g), (j), nonché quelle relative all'approvazione dei progetti di fusione e scissione e alla proposta di liquidazione volontaria della Società, dovranno essere approvate all'unanimità dei consiglieri presenti, fintantoché il Consiglio sarà composto da 3 membri. Qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da più di 3 (tre) Consiglieri ed i Nuovi Investitori tramite la Fiduciaria abbiano provveduto a nominare un proprio rappresentante in Consiglio, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative alle materie di cui alle lettere (a), (c), (d) (e), (g) (j) nonché quelle relative all'approvazione dei progetti di fusione e scissione e alla proposta di liquidazione volontaria della Società, dovranno essere approvate con il voto favorevole del consigliere nominato dalla Fiduciaria.
6. Le Parti si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione si riunisca almeno 3 volte all'anno nelle seguenti scadenze: (i) 30 giorni prima della chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del budget annuale dell'anno successivo; (ii) per la revisione degli andamenti semestrali entro il 30 luglio di ogni anno e (iii) in occasione dell'approvazione bilancio annuale.
7. In ogni caso la Fiduciaria avrà diritto di designare, in aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti, un uditore per le riunioni del consiglio di amministrazione. In tal caso, il consiglio di



amministrazione sarà tenuto a consentire a tale uditore di assistere, intervenire, ricevere documenti e informazioni (nei tempi e con le modalità previste per gli amministratori), senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

ART.9- ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto della circostanza che l'ammontare dell'investimento dei Nuovi Investitori nella Società in occasione dell'AUCAP è stato determinato sulla base di una valutazione della Società pre-investimento pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) ed una valutazione della Società post-investimento pari ad Euro 2.390.000 (duemilionitrecentonovantamila/00).

2. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che i Nuovi Investitori non saranno in alcun modo tenuti:

- (i) a partecipare al capitale sociale della Società per importi superiori agli impegni di sottoscrizione assunti nel presente Contratto, secondo le condizioni ivi indicate;
- (ii) ad accrescere o reintegrare con mezzi propri il capitale della Società mediante apporti ovvero rinunce a crediti vantati nei confronti di quest'ultima;
- (iii) a rilasciare garanzie reali o personali nell'interesse della Società.

3. I Soci Attuali e i Nuovi Investitori espressamente convengono che il prezzo di sottoscrizione di eventuali diversi aumenti di capitale, rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1, non potrà essere inferiore a quello pagato dai Nuovi Investitori per la sottoscrizione dell'AUCAP, dedotte le somme eventualmente rimborsate o comunque distribuite a qualsiasi titolo ai Nuovi Investitori.

4. Le Parti convengono che, in caso di futuri ulteriori aumenti di capitale, effettuati in base a valorizzazioni delle quote sociali inferiori a quella su cui si basa l'AUCAP, spetterà ai Nuovi Investitori il diritto di incrementare la propria partecipazione nella Società, con corrispondente riduzione della quota di partecipazione dei Soci Attuali, in maniera tale che la partecipazione dei Nuovi Investitori nella Società non sia inferiore a quella che avrebbero avuto se avesse effettuato il proprio investimento (comprensivo di quello inizialmente conferito e di quanto eventualmente investito successivamente, mediante sottoscrizione di successivi aumenti di capitale) in funzione dell'inferiore valorizzazione su cui è basato l'aumento di capitale di cui si tratta.

ART.10 - TRASFERIMENTI DI QUOTE

1. I Soci Fondatori si impegnano, ciascuno per la propria quota, a non cedere, vendere o trasferire, ad alcun titolo, in via diretta o indiretta, la propria partecipazione (ed ogni diritto ad essa comunque relativo) nella Società (quali eventualmente incrementate nel tempo) per un periodo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, salvo il preventivo consenso delle Parti e salvo quanto *infra* previsto.

2. Qualora un Socio Attuale intenda trasferire a un terzo tutta o parte della propria partecipazione, comunque non di maggioranza, nella Società, dovrà preventivamente inviare agli altri soci una comunicazione scritta che indichi la quota oggetto di trasferimento e il relativo prezzo, e tutti i termini e le condizioni concordate con il terzo cessionario. Gli altri soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, avranno diritto di cedere al terzo cessionario la propria partecipazione nella stessa proporzione della partecipazione ceduta dal Socio Attuale cedente, alle medesime condizioni (ed esempio: se un Socio Attuale cede il 30% della sua partecipazione, gli altri soci avranno diritto di cedere il 30% (trenta per cento) delle loro rispettive partecipazioni); in caso di rifiuto del terzo, ove il Socio Attuale cedente intenda procedere comunque con la cessione della sua partecipazione, sarà obbligato ad acquistare, alle medesime condizioni, le quote degli altri soci rifiutate dal terzo.

3. Nel caso in cui venga presentata da terzi un'offerta di acquisto avente ad oggetto l'intero capitale della Società, che si sostanzia in una valutazione delle partecipazioni totali pari o superiore all'ammontare maggiore tra Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) e il valore risultante dall'applicazione di un multiplo di 0,5 (zero/5) volte al valore degli importi transati dalla piattaforma negli ultimi 12 (dodici) mesi, le Parti, a richiesta dei Nuovi Investitori, avranno l'obbligo di cedere tutte le proprie partecipazioni al terzo cessionario, alle condizioni previste per i Nuovi Investitori impegnandosi a compiere e sottoscrivere qualsiasi atto necessario al perfezionamento della cessione.

Il diritto previsto dal presente comma prevale su ogni eventuale diritto di prelazione dei soci.

4. Resta inteso che non configurano ipotesi di Trasferimento di partecipazioni sociali l'instestazione di partecipazioni sociali a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la re-intestazione da parte di società fiduciarie in capo al proprio fiduciante ed il Trasferimento da società fiduciaria ad altra società fiduciaria per conto dello stesso fiduciario, ma configura invece ipotesi di Trasferimento di partecipazioni sociali la sostituzione e ogni modifica nelle figure dei Soci CDI quali mandanti della Fiduciaria ai fini del presente Contratto, eccezione fatta per l'ipotesi di successione *mortis causa* dei mandanti.

ART. 11 - MANDATO A VENDERE

1. La Fiduciaria, con il parere favorevole di almeno due degli Attuali Investitori, avrà il diritto, a partire dal 48° mese successivo alla Data del Closing, qualora i risultati conseguiti dalla Società con particolare riferimento agli obiettivi di transato siano inferiori del 30% (trenta per cento) rispetto al piano presentato ai Nuovi Investitori, potrà richiedere ed ottenere che sia nominato, a spese della Società, un advisor (scelto congiuntamente dai soci con il voto favorevole della Fiduciaria) per la determinazione del valore del 100% (cento per cento) del capitale della Società ("Valore"). Una volta determinato il Valore, la Fiduciaria e gli Investitori Attuali che abbiano dato il parere favorevole per l'attivazione della suddetta clausola, avranno il diritto di chiedere agli altri soci di comprare la totalità delle rispettive quote al pro-quota del Valore. Qualora nessuno degli altri soci, nemmeno congiuntamente, volesse acquistare le quote messe in vendita dalla Fiduciaria e dagli Investitori Attuali, la Fiduciaria avrà il diritto di conferire ad un advisor, a spese della Società, mandato a vendere il 100% (cento per cento) della società ad un importo non inferiore al Valore. Il Mandato a Vendere avrà durata di 1 (uno) anno e sarà rinnovabile, su richiesta scritta della Fiduciaria, per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi.

ART.12 - TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

Fermo restando il diritto di prelazione di cui allo Statuto e i diritti di cui al precedente articolo 10, i Nuovi Investitori avranno facoltà di trasferire a terzi - cessionari delle quote della Società - i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto, a condizione che tale trasferimento non implichi un *change of control* nella Società. Ai fini del presente articolo per *change of control* si intende il trasferimento di oltre il 50,00 % (cinquanta per cento) delle quote del Capitale Sociale ovvero l'ottenimento da parte del terzo, per effetto del trasferimento, della maggioranza nel consiglio di amministrazione della Società.

ART.13 - LIQUIDAZIONE PREFERENZIALE

1. Nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

- (i) scioglimento o liquidazione o della Società;
- (ii) cessione del 50% o di oltre il 50% del Capitale Sociale della Società a terzi o a soci;
- (iii) cessione a scopo liquidatorio di tutta o sostanzialmente tutta l'azienda;
- (iv) fusione a scopo liquidatorio;

i proventi complessivamente spettanti ai soci o alla Società saranno distribuiti, sotto forma - a seconda del caso - di quota di liquidazione, ovvero di corrispettivo per la cessione, ovvero di distribuzione di utili o di riserve, ovvero ancora di quote di partecipazioni societarie, in primo luogo ai Nuovi Investitori, fino a concorrenza di quanto da questi complessivamente investito fino a tale data, (a partire da quanto investito nell'attuale round) maggiorato di un tasso di interesse cumulato annuo del 6% (la **Quota Preferenziale**); pertanto se il corrispettivo complessivo di cui agli eventi sopra elencati (il **Corrispettivo**) sarà maggiore della Quota Preferenziale, ai Nuovi Investitori sarà assegnato l'ammontare maggiore tra la Quota Preferenziale e il loro pro-quota del Corrispettivo. Conseguentemente: (i) nel caso in cui ai Nuovi Investitori sia stata assegnata la Quota Preferenziale, agli altri soci verrà distribuito pro-quota l'eventuale importo residuo, dato dalla differenza tra il Corrispettivo e la Quota Preferenziale (ii) nel caso in cui, invece, ai Nuovi Investitori sia stato assegnato il loro pro-quota del Corrispettivo, si seguirà lo stesso criterio anche per gli altri soci.

2. Per cessione/fusione a scopo liquidatorio si intende una cessione/fusione realizzata ad una valorizzazione del 100% delle quote della Società inferiore all'ultima valutazione della Società successiva all'AUCAP.

ART.14 - COMPENSI E INCENTIVAZIONI AI MANAGER.

1. E' inteso tra le Parti che i Soci Fondatori nomineranno di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione il *management* della Società, con obblighi di impegno *full time* e retribuzioni predefinite in termini di costo aziendale.

2. Al fine di incentivare i Soci Fondatori ed il team manageriale ed allinearne gli interessi con quelli della Società, le Parti si impegnano a far sì che, ai sensi dell'articolo 1381 c.c., l'assemblea dei soci della Società adotti le seguenti delibere relativamente agli emolumenti.

(i) In occasione dell'ingresso dei Nuovi Investitori, i soci delibereranno un piano di *stock option* che prevedrà:

a) l'assegnazione di un 3% (tre percento) complessivo delle quote della Società, suddivisibili in quote da 1% (un percento), a beneficio di CC, DSL e Lorenzo Colombini. L'assegnazione di tali opzioni avverrà all'avveramento di determinate condizioni ed al raggiungimento, entro il 31 luglio 2018 dalla sottoscrizione del Contratto), dell'obiettivo di Euro 11 milioni cumulativi transati sulla piattaforma della Società;

b) l'assegnazione di un ulteriore 4% (quattro percento), suddiviso in quote del 2% (due percento), a beneficio di CC e DSL. L'assegnazione di tali opzioni avverrà in occasione di un'eventuale cessione di quote della Società, anche parziali (exit) ad un valore di capitalizzazione della Società pari ad almeno Euro 12 milioni, entro la durata del presente Contratto.

(ii) di riconoscere, a partire dal 2017, all'Amministratore CC, in aggiunta al compenso di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) lordi, un credito per *work-for-equity* di Euro 40.000,00 (quarantamila/00 - che verrà maturato nel corso del suo mandato e che Cubito si impegna ad utilizzare esclusivamente in prossimi, eventuali futuri aumenti di capitale).

3. CC si impegna a reinvestire nella Società, a conferma del suo impegno nella stessa, il bonus di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) maturato come compenso di amministratore a seguito all'ingresso dei Nuovi Investitori nella compagine sociale della Società entro la scadenza del presente mandato di amministratore.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Le pattuizioni parasociali previste nel presente Contratto decorreranno dalla data di sottoscrizione ed avranno durata fino allo scadere del quinto anno successivo, fermo restando che qualora una o più delle Parti avesse fatto valere un proprio diritto entro questo termine nei confronti di altre Parti, le correlative obbligazioni di tali altre Parti resteranno in vigore anche successivamente al decorso di tale termine fino a che non sia stato adempiuto o sino a che non ne sia stata accertata in via definitiva l'insussistenza. Peraltro, subordinatamente al previo rispetto delle previsioni contenute nel Contratto, l'efficacia dello stesso verrà meno nei confronti di una Parte che abbia ceduto tutta la sua partecipazione nella Società. Le pattuizioni parasociali si rinnoveranno alla scadenza per ulteriori periodi di cinque anni salvo disdetta comunicata da una Parte entro 180 giorni dalla relativa scadenza, nel qual caso l'efficacia dell'accordo verrà meno nei confronti di tale Parte alla scadenza.

2. Salvo quanto altrimenti previsto dal Contratto, i Soci Attuali non potranno cedere ad alcun titolo propri diritti, interessi o obblighi derivanti dal Contratto senza il previo consenso scritto dei Nuovi Investitori.

3. Il Contratto non può essere modificato verbalmente, ma solo mediante un accordo scritto firmato dalle Parti.

4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Società riconoscerà all'Associazione Club degli Investitori, per l'attività di supporto nella presente operazione, una *fee* pari al 5% oltre IVA del totale dell'investimento dei Soci CDI effettuato tramite la Fiduciaria.

5. Qualsiasi notifica o comunicazione ai sensi del Contratto, ove non sia altrimenti specificato, dovrà essere effettuata per iscritto, sottoscritta dal mittente e potrà essere inviata a mezzo di raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo e all'attenzione del destinatario come *infra* specificati (ovvero di volta in volta comunicati). Ogni comunicazione così inviata sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di ritorno o della conferma di consegna della PEC.

6. Ai fini di qualsiasi comunicazione ai sensi del Contratto, è altresì inteso dalle Parti che:

- (i) la Società, i Soci Fondatori e i Soci Attuali eleggono domicilio presso la sede legale della Società;
- (ii) i Soci CDI eleggono domicilio presso la Fiduciaria:
Simon Fiduciaria S.p.A.
Via del Carmine, 10
10122 – Torino
e-mail: pierluigi.franzo@snfiduciarie.it – cc: snfiduciarie@snfiduciarie.it
e p.c.:
Club degli Investitori
Via Giuseppe Giacosa 36-38
10125 – Torino
e-mail: silvano.bernardi@clubdeglinvestitori.it
All'attenzione di Silvano Bernardi
- (iii) LR elegge domicilio presso:
Largo Quinto Alpini 9
20100- Milano
e-mail: lodovico.rosnati@gmail.com.
- (iv) BSH elegge domicilio presso:
Piazza Gaudenzio Sella 1
13900 Biella



PEC: bsh_segreteria@pec.sella.it;
e-mail: carlo.prina_della_tallia@sella.it
Attenzione: Carlo Prina della Tallia.

7. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alla materia in esso regolata e supera ogni eventuale precedente accordo o intesa relativi alla stessa materia.

8. Le spese relative all'investimento inclusa la negoziazione, redazione o revisione del Contratto, fino al limite complessivo di Euro 12.000,00 (oltre IVA e oneri di legge) saranno sostenute direttamente dalla Società o da questa rimborsate alla Fiduciaria e/o ai Soci Attuali, previa presentazione e approvazione dei relativi preventivi da parte della Società.

9. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Contratto e quelle incluse nello statuto della Società, nella versione attuale o in quella in futuro adottata, le previsioni del presente Contratto prevarranno nei rapporti tra le Parti.

ART.16 - LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA ARBITRALE

1. Il Contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dallo stesso sono regolati dal diritto italiano.

2. Qualsiasi controversia concernente il Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale e di diritto, con collegio arbitrale, secondo la procedura di arbitrato ordinario in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. La sede dell'arbitrato sarà Torino.

ART.17 - ADESIONE DELLA SOCIETÀ

1. La Società sottoscrive il Contratto per presa visione e per accettazione degli impegni alla stessa direttamente riferibili.

ALLEGATI:

Allegato A: Business Plan;
Allegato B: Tabella AUCAP;
Allegato C: Statuto;
Allegato D: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Torino - Milano, 11 maggio 2017

Claudio Cubito

Domingo Sarmiento Lupo

Nader Sabbagghian

Anna Maria Siccardi

Antonino Pisana

Omnitrix S.r.l.

Digital Magics S.p.A.



Simon Fiduciaria S.p.A.

Lodovico Rosnati

Banca Sella Holding S.p.A.

Growish s.r.l.

PEC: bsh_segreteria@pec.sella.it;
e-mail: carlo.prina_della_tallia@sella.it
Attenzione: Carlo Prina della Tallia.

7. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alla materia in esso regolata e supera ogni eventuale precedente accordo o intesa relativi alla stessa materia.

8. Le spese relative all'investimento inclusa la negoziazione, redazione o revisione del Contratto, fino al limite complessivo di Euro 12.000,00 (oltre IVA e oneri di legge) saranno sostenute direttamente dalla Società o da questa rimborsate alla Fiduciaria e/o ai Soci Attuali, previa presentazione e approvazione dei relativi preventivi da parte della Società.

9. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Contratto e quelle incluse nello statuto della Società, nella versione attuale o in quella in futuro adottata, le previsioni del presente Contratto prevarranno nei rapporti tra le Parti.

ART.16 - LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA ARBITRALE

1. Il Contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dallo stesso sono regolati dal diritto italiano.

2. Qualsiasi controversia concernente il Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale e di diritto, con collegio arbitrale, secondo la procedura di arbitrato ordinario in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. La sede dell'arbitrato sarà Torino.

ART.17 - ADESIONE DELLA SOCIETÀ

1. La Società sottoscrive il Contratto per presa visione e per accettazione degli impegni alla stessa direttamente riferibili.

ALLEGATI:

Allegato A: Business Plan;
Allegato B: Tabella AUCAP;
Allegato C: Statuto;
Allegato D: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Torino - Milano, 11 maggio 2017

Claudio Cubito


Domingo Sarmiento Lupo

Nader Sabbaghian

Anna Maria Siccardi

Antonino Pisana

Omnitrix S.r.l.



Digital Magics S.p.A.

Simon Fiduciaria S.p.A.

Lodovico Rosnati

Banca Sella Holding S.p.A.

Growish s.r.l.

PEC: bsh_segreteria@pec.sella.it;
e-mail: carlo.prina_della_tallia@sella.it
Attenzione: Carlo Prina della Tallia.

7. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alla materia in esso regolata e supera ogni eventuale precedente accordo o intesa relativi alla stessa materia.

8. Le spese relative all'investimento inclusa la negoziazione, redazione o revisione del Contratto, fino al limite complessivo di Euro 12.000,00 (oltre IVA e oneri di legge) saranno sostenute direttamente dalla Società o da questa rimborsate alla Fiduciaria e/o ai Soci Attuali, previa presentazione e approvazione dei relativi preventivi da parte della Società.

9. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Contratto e quelle incluse nello statuto della Società, nella versione attuale o in quella in futuro adottata, le previsioni del presente Contratto prevarranno nei rapporti tra le Parti.

ART.16 - LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA ARBITRALE

1. Il Contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dallo stesso sono regolati dal diritto italiano.

2. Qualsiasi controversia concernente il Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale e di diritto, con collegio arbitrale, secondo la procedura di arbitrato ordinario in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. La sede dell'arbitrato sarà Torino.

ART.17 - ADESIONE DELLA SOCIETÀ

1. La Società sottoscrive il Contratto per presa visione e per accettazione degli impegni alla stessa direttamente riferibili.

ALLEGATI:

Allegato A: Business Plan;
Allegato B: Tabella AUCAP;
Allegato C: Statuto;
Allegato D: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Torino - Milano, 11 maggio 2017


Claudio Cubito

Anna Maria Siccardi

Digital Magics S.p.A.

Banca Sella Holding S.p.A.

Domingo Sarmiento Lupo



Antonino Pisana

Simon Fiduciaria S.p.A.

Growish s.r.l.

Nader Sabbagghian

Omnitrix S.r.l.

Lodovico Rosnati

ART. 15 - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Le patrizioni parasociali previste nel presente Contratto decorreranno dalla data di sottoscrizione ed avranno durata fino alla scadenza del quinto anno successivo, fermo restando che qualora una o più delle Parti avesse fatto valere un proprio diritto entro questo termine nei confronti di altre Parti, le relative obbligazioni di tali altre Parti resteranno in vigore anche successivamente al decurso di tale termine fino a che non sia stato adempito o sino a che non ne sia stata accettata in via definitiva l'insussistenza. Peraltro, subordinatamente al proprio rispetto delle previsioni contenute nel Contratto, l'efficacia delle stesse verrà messa nei confronti di una Parte che abbia voluto nella sua partecipazione nella Società. Le patrizioni parasociali si rinvieranno alla scadenza per i successivi periodi di cinque anni salvo l'adesione con mancata da una Parte entro 180 giorni dalla relativa scadenza, nel qual caso l'efficacia dell'accordo verrà messa nei confronti di tale Parte alla scadenza.

2. Salvo quanto altrimenti previsto dal Contratto, i Soci Attuali non potranno cedere ad alcun titolo i propri diritti, interessi o obblighi derivanti dal Contratto senza il previo consenso scritto dei Nuovi Investitori.

3. Il Contratto non può essere modificato verbalmente, ma solo mediante un accordo scritto firmato dalle Parti.

4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Società riconoscerà all'Associazione Club degli Investitori, per l'attività di supporto nella presente operazione, una fee pari al 5% oltre l'IVA del totale dell'investimento dei Soci CDE effettuato tramite la Fiduciaria.

5. Qualsiasi modifica o circostanziazione ai sensi del Contratto, ove non sia altrimenti specificata, dovrà essere articolata per iscritto, sottoscritta dal mittente e potrà essere inviata a mezzo di raccomandata con riposte tracciata o posta elettronica certificata all'indirizzo e all'attenzione del destinatario come *infra* specificati (ovvero di volta in volta comunicati). Ogni comunicazione così inviata sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di ritorno o della conferma di consegna della PEC.

6. Ai fini di qualsiasi comunicazione ai sensi del Contratto, è altresì irreso dalle Parti oltre:

- (i) la Società, i Soci Fondatori e i Soci Attuali eleggendo domicilio presso la sede legale della Società,
- (ii) i Soci CDE eleggendo domicilio presso la Fiduciaria:
Sanoa Fiduciaria S.p.A.
Via del Comune, 10
10122 - Torino
e-mail: investitori@clubinvestitori.it - cc: secretaria@clubinvestitori.it e p.c.:
- Club degli Investitori
Via Giuseppe Graesse, 36-38
10125 - Torino
e-mail: stefano.bernardi@clubinvestitori.it
Attenzione: di Stefano Bernardi
- (iii) LR, eleggendo domicilio presso:
Largo Quinto Alpini 9
20100 - Milano
e-mail: lorenzoro.rosati@gemall.com,
- (iv) BSH, eleggendo domicilio presso:
Piazza Galvani, SeLa 1
13900 Biella

PEC: segreteria@cpa.sella.it
e-mail: cpa_pera_sella@cpa.sella.it
Avvocato Carlo Pina della Talita

7. Il Contratto costituirà l'intero accordo tra le Parti in relazione alla materia in esso regolata e supererà ogni eventuale precedente accordo o intesa relativi alla stessa materia.

8. Le spese relative all'investimento inclusa la registrazione, redazione o revisione del Contratto, fino al limite complessivo di Euro 12.000,00 (oltre l'IVA e oneri di legge) saranno sostenute direttamente dalla Società e da questo rimborsate alla Fiduciaria e/o ai Soci Attuali, previa presentazione e approvazione del relativi preventivi da parte della Società.

9. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Contratto e quelle incluse nello statuto della Società, nella versione attuale o in quella in futuro adottata, le previsioni del presente Contratto prevalgono nei rapporti tra le Parti.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA ARBITRALE

1. Il Contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dallo stesso sono regolati dal diritto italiano.

2. Qualsiasi controversia concernente il Contratto e comunque connessa ad esso stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale e di diritto, con collegio arbitrale, secondo la procedura di arbitrato ordinario in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. La sede dell'arbitrato sarà Torino.

ART. 17 - ADESIONE DELLA SOCIETÀ

1. La Società sottoscrive il Contratto per presa visione e per accettazione degli impegni alla stessa direttamente esecibili.

ALLEGATI:

- Allegato A: Business Plan
- Allegato B: Tabella ATCCAP
- Allegato C: Statuto
- Allegato D: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Torino - Milano, 1. maggio 2017

_____	_____	_____
Clara Cella	Domingo Sarmiento Lupo	Nader Sabbaughian
_____	_____	_____
Anne Maria Sironi	Ambrosio Pisera	Oronizio S.T.I.
_____	_____	_____
Digital Beggs S.p.A.	Simon Zaccarini S.p.A.	Lodovico Rosati
_____	_____	_____
Banca SeLa Holding S.p.A.	Growish s.r.l.	

PEC: bsh_segreteria@pec.sella.it;
e-mail: carlo.prina_della_tallia@sella.it
Attenzione: Carlo Prina della Tallia.

7. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alla materia in esso regolata e supera ogni eventuale precedente accordo o intesa relativi alla stessa materia.

8. Le spese relative all'investimento inclusa la negoziazione, redazione o revisione del Contratto, fino al limite complessivo di Euro 12.000,00 (oltre IVA e oneri di legge) saranno sostenute direttamente dalla Società o da questa rimborsate alla Fiduciaria e/o ai Soci Attuali, previa presentazione e approvazione dei relativi preventivi da parte della Società.

9. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Contratto e quelle incluse nello statuto della Società, nella versione attuale o in quella in futuro adottata, le previsioni del presente Contratto prevarranno nei rapporti tra le Parti.

ART.16 - LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA ARBITRALE

1. Il Contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dallo stesso sono regolati dal diritto italiano.

2. Qualsiasi controversia concernente il Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale e di diritto, con collegio arbitrale, secondo la procedura di arbitrato ordinario in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. La sede dell'arbitrato sarà Torino.

ART.17 - ADESIONE DELLA SOCIETÀ

1. La Società sottoscrive il Contratto per presa visione e per accettazione degli impegni alla stessa direttamente riferibili.


ALLEGATI:

Allegato A: Business Plan;
Allegato B: Tabella AUCAP;
Allegato C: Statuto;
Allegato D: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Torino - Milano, 11 maggio 2017

Claudio Cubito

Domingo Sarmiento Lupo



Nader Sabbagghian

Anna Maria Siccardi

Antonino Pisana

Omnitrix S.r.l.

Digital Magics S.p.A.

Simon Fiduciaria S.p.A.

Lodovico Rosnati

Banca Sella Holding S.p.A.

Growish s.r.l.



PEC: bsh_segreteria@pec.sella.it;
e-mail: carlo.prina_della_tallia@sella.it
Attenzione: Carlo Prina della Tallia.

7. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alla materia in esso regolata e supera ogni eventuale precedente accordo o intesa relativi alla stessa materia.
8. Le spese relative all'investimento inclusa la negoziazione, redazione o revisione del Contratto, fino al limite complessivo di Euro 12.000,00 (oltre IVA e oneri di legge) saranno sostenute direttamente dalla Società o da questa rimborsate alla Fiduciaria e/o ai Soci Attuali, previa presentazione e approvazione dei relativi preventivi da parte della Società.
9. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Contratto e quelle incluse nello statuto della Società, nella versione attuale o in quella in futuro adottata, le previsioni del presente Contratto prevarranno nei rapporti tra le Parti.

ART.16 - LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA ARBITRALE

1. Il Contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dallo stesso sono regolati dal diritto italiano.
2. Qualsiasi controversia concernente il Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale e di diritto, con collegio arbitrale, secondo la procedura di arbitrato ordinario in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. La sede dell'arbitrato sarà Torino.

ART.17 - ADESIONE DELLA SOCIETÀ

1. La Società sottoscrive il Contratto per presa visione e per accettazione degli impegni alla stessa direttamente riferibili.

ALLEGATI:

Allegato A: Business Plan;
Allegato B: Tabella AUCAP;
Allegato C: Statuto;
Allegato D: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Torino - Milano, 11 maggio 2017



Claudio Cubito



Domingo Sarmiento Lupo

Nader Sabbaghian

Anna Maria Siccardi

Antonino Pisana


Omnitrix S.r.l.

Digital Magics S.p.A.

Simon Fiduciaria S.p.A.

Lodovico Rosnati

Banca Sella Holding S.p.A.



Growish s.r.l.

PEC: bsh_segreteria@pec.sella.it;

e-mail: carlo.prima_della_tallia@sella.it

Attenzione: Carlo Prima della Tallia.

7. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alla materia in esso regolata e supera ogni eventuale precedente accordo o intesa relativi alla stessa materia.

8. Le spese relative all'investimento inclusa la negoziazione, redazione o revisione del Contratto, fino al limite complessivo di Euro 12.000,00 (oltre IVA e oneri di legge) saranno sostenute direttamente dalla Società o da questa rimborsate alla Fiduciaria e/o ai Soci Attuali, previa presentazione e approvazione dei relativi preventivi da parte della Società.

9. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Contratto e quelle incluse nello statuto della Società, nella versione attuale o in quella in futuro adottata, le previsioni del presente Contratto prevarranno nei rapporti tra le Parti.

ART.16 - LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA ARBITRALE

1. Il Contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dallo stesso sono regolati dal diritto italiano.

2. Qualsiasi controversia concernente il Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale e di diritto, con collegio arbitrale, secondo la procedura di arbitrato ordinario in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. La sede dell'arbitrato sarà Torino.

ART.17 - ADESIONE DELLA SOCIETÀ

1. La Società sottoscrive il Contratto per presa visione e per accettazione degli impegni alla stessa direttamente riferibili.

ALLEGATI:


Allegato A: Business Plan;

Allegato B: Tabella AUCAP;

Allegato C: Statuto;

Allegato D: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Torino - Milano, 11 maggio 2017

<u>Claudio Cubito</u>	<u>Domingo Sarmiento Lupo</u>	<u>Nader Sabbagghian</u>
 <u>Anna Maria Siccardi</u>	<u>Antonino Pisana</u>	<u>Omnitix S.r.l.</u>
<u>Digital Magics S.p.A.</u>	<u>Simon Fiduciaria S.p.A.</u>	<u>Lodovico Rosnati</u>
<u>Banca Sella Holding S.p.A.</u>	<u>Growish s.r.l.</u>	